

# Messaggio

numero

**6361**

data

11 maggio 2010

Dipartimento

**ISTITUZIONI**

Concerne

## **Revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre alla Vostra attenzione il disegno di legge concernente la revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria. La legge vigente è stata approvata il 14 dicembre 1965 ed è entrata in vigore il 1° marzo 1966.

### **I. INTRODUZIONE**

Il 5 ottobre 2007 è stato adottato il codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH) e il 19 dicembre 2008 il codice di diritto processuale civile svizzero (CPC-CH). Poiché i due codici sostituiranno il codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (CPP-TI) e il codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (CPC-TI), occorre rivedere le disposizioni cantonali in materia di spese giudiziarie e di tassa di giustizia. Entrambi i codici federali, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2011, lasciano ai cantoni la competenza di fissare la tariffa entro i limiti imposti dal diritto federale.

Poiché la legge del 14 dicembre 1965 sulla tariffa giudiziaria (LTG) disciplina sia la tariffa della procedura penale sia quella della procedura civile, il Consiglio di Stato ha reputato più opportuno trattare il tema in un documento unico, anziché proporre la modificazione della legge a due riprese nei messaggi concernenti il diritto processuale penale e quello processuale civile (messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, n. X, 14, a pag. 36; messaggio n. 6313 del 22 dicembre 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero, n. VII, 6, alle pag. 24-25). Vi sono infatti degli adeguamenti che sono comuni a entrambe le procedure. Il presente messaggio si fonda sull'impostazione dell'organizzazione giudiziaria proposta nei messaggi n. 6165 e 6313 citati che proponiamo di recepire nella legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG).

La legge sulla tariffa giudiziaria non si applica solo alle procedure rette direttamente dal CPC-CH e dal CPP-CH ma anche a quelle del diritto cantonale. Si tratta, per esempio, delle procedure in materia di contravvenzioni a norme del diritto cantonale e delle procedure rette dal diritto amministrativo cantonale in materia di ricorsi al Tribunale di appello nelle materie connesse con il diritto civile.

Con il messaggio, proponiamo di aggiornare la tariffa alle nuove procedure e di adeguare alcune tasse. Ricordiamo che il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la modificazione della legge sulla tariffa giudiziaria, mediante la quale sono stati aumentati alcuni importi delle tasse di giustizia.

## **II. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI**

### **Articolo 1**

Il primo articolo, riprendendo l'articolo 1 LTG, indica che la legge fissa la tariffa delle spese procedurali e giudiziarie, che comprendono i costi degli atti di procedura e la tassa di giustizia.

Il capoverso 2 ricorda che sono riservate le norme di altre leggi. Si tratta, per esempio, dell'articolo 113 capoverso 2 CPC-CH e dell'articolo 114 CPC-CH che prescrivono che, in alcune procedure di conciliazione e in alcune procedure decisionali, i cantoni non possono addossare delle spese processuali. Le esenzioni del diritto federale corrispondono sostanzialmente a quelle già stabilite dalla procedura civile cantonale (per esempio, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC-TI, art. 13 cpv. 1 legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, art. 29 cpv. 1 legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni).

Alcuni principi della LTG non sono ripresi nella nuova legge poiché sono già disciplinati dal diritto federale. Si tratta, per esempio, dell'anticipo delle spese e delle conseguenze del mancato anticipo (art. 9 e 12 LTG; art. 98, 101, 102 CPC-CH) e della ripartizione delle spese nel caso di più partecipanti al procedimento (art. 10 LTG; art. 106 cpv. 3 CPC-CH).

L'articolo 48 dell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF), che si fonda sull'articolo 16 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), fissa la tassa di giustizia per le decisioni giudiziarie emesse nella procedura sommaria. Secondo il diritto vigente, alle decisioni adottate nella procedura ordinaria e in quella accelerata si applica la tariffa cantonale (art. 50 OTLEF). Occorrerà attendere la revisione della OTLEF per sapere se la Confederazione intende lasciare ai cantoni il disciplinamento della tariffa nella procedura ordinaria e in quella semplificata.

### **Articolo 2**

La norma conferma il principio, stabilito nell'articolo 3 capoverso 1 della LTG vigente, secondo cui il giudice e l'autorità di conciliazione fissano la tassa di giustizia sulla base del valore, della natura e della complessità della causa. Il capoverso 2 consente di derogare alla tariffa qualora i limiti stabiliti dalla stessa siano manifestamente sproporzionati rispetto alla difficoltà della pratica. La deroga permette sia l'aumento sia la diminuzione degli importi della tariffa. Essa deve però essere usata con prudenza poiché si riferisce solo a situazioni eccezionali. Anche nei casi in cui la procedura è di principio gratuita, si può fare capo a questa norma.

### **Articolo 3**

Fino al 2006, ciascuna autorità giudiziaria incassava da sé le tasse e le spese di giustizia. In occasione dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della revisione della parte generale del codice penale svizzero, alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Dipartimento delle istituzioni è stata attribuita la competenza di incassare le pene pecuniarie, le multe e le tasse e spese di giustizia, in precedenza riscosse direttamente dalle autorità giudiziarie penali che trattavano l'incanto. Il Servizio incasso attualmente si occupa dell'incasso per il Tribunale penale cantonale, la Corte di cassazione e di revisione penale, la Camera dei ricorsi penali, la Pretura penale, l'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, l'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni.

Intendiamo estendere la delega al servizio menzionato anche per l'incasso delle tasse e delle spese processuali delle altre autorità giudiziarie, e cioè delle camere e corti del diritto

civile e amministrativo del Tribunale di appello, delle preture civili e del Tribunale di espropriazione. L'incasso centralizzato delle preture sarà probabilmente istituito nel corso del primo trimestre del 2011, mentre quello riguardante gli altri tribunali civili e amministrativi potrebbe essere attuato in un secondo tempo.

Le giudicature di pace continueranno a prelevare le tasse e le spese di giustizia in modo autonomo.

#### **Articolo 4**

La norma riprende l'articolo 3 capoverso 4 della vigente LTG. La tassa di giustizia è versata allo Stato. L'unica eccezione al principio riguarda i giudici di pace, che prelevano in modo autonomo la tassa di giustizia e le spese delle loro decisioni. I giudici di pace e i giudici di pace supplenti non ricevono uno stipendio dallo Stato ma sono retribuiti mediante l'incasso delle tasse di giustizia delle loro decisioni e mediante un'indennità annuale, il cui importo dipende dal numero di abitanti nella loro giurisdizione.

#### **Articolo 5**

Nell'articolo è fissata la tassa per le procedure di conciliazione. Innanzitutto, si ricorda che l'articolo 113 capoverso 2 CPC-CH elenca i casi in cui non sono addossate alle parti le spese processuali. Laddove la procedura giudiziaria è gratuita, anche nella procedura di conciliazione non sono prelevate tasse e spese giudiziarie. Secondo il diritto federale vigente, per queste controversie vi è già l'esenzione nella procedura di conciliazione o nella procedura giudiziaria:

- articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi;
- articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili);
- articolo 274d capoverso 2 del codice delle obbligazioni (locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e affitto agricolo);
- articolo 343 capoverso 3 del codice delle obbligazioni, fino a 30'000 franchi (contratto di lavoro);
- articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione);
- articolo 10 capoverso 4 della Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC);
- articolo 61 capoverso 1 lettera a della legge del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Il Consiglio di Stato non propone ulteriori esenzioni, che peraltro non sono contemplate nella legislazione cantonale vigente. Sulla base delle esenzioni indicate, tutte le procedure di conciliazione davanti alle autorità paritetiche in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e in materia di parità dei sessi sono gratuite. Per contro, di regola, nelle procedure di conciliazione davanti al giudice di pace, al segretario assessore, al pretore o al pretore aggiunto, è riscossa una tassa. Il Consiglio di Stato reputa opportuno percepire una tassa per le procedure di conciliazione. Lo Stato istituisce infatti un servizio che si ritiene debba, perlomeno in parte, essere finanziato da chi ne usufruisce. A nostro avviso, non sarebbe corretto addossare tutti i costi alla comunità. Tuttavia, per incentivare le parti a effettuare in modo serio la procedura di conciliazione, l'autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare una tassa qualora il tentativo di conciliazione riesca, consentendo in tal modo di evitare l'avvio di un procedimento giudiziario.

La tassa della procedura di conciliazione è sensibilmente inferiore alla tassa di giustizia delle sentenze del giudice civile. La differenza è giustificata dall'impegno minore che la procedura di conciliazione comporta rispetto a quello della procedura giudiziaria. Per esempio, nelle controversie con un valore litigioso tra 2'000 e 5'000 franchi il conciliatore riscuote un importo tra 100 e 300 franchi mentre il giudice una tassa di giustizia tra 200 e 1'000 franchi. L'importo massimo nelle controversie fino a 100'000 franchi ammonta a 3'000 franchi rispetto agli 8'000 franchi della procedura davanti al giudice.

Le parti possono rinunciare alla procedura di conciliazione nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso di almeno 100'000 franchi. Tuttavia, per non dissuadere dall'avvio di una procedura di conciliazione nei casi con valori in gioco elevati, la tassa di giustizia è mantenuta bassa anche per le controversie con un valore litigioso elevato.

L'articolo 115 CPC-CH consente di condannare la parte che agisce in malafede o in modo temerario al pagamento delle spese processuali anche nelle procedure gratuite. Questo principio è già conosciuto nella procedura cantonale (per esempio, art. 13 cpv. 2 della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC-TI). Nella procedura penale le spese nel caso di abbandono del procedimento o di assoluzione sono assunte dal cantone o dalla Confederazione, a dipendenza di chi ha condotto il procedimento (art. 423 cpv. 1 CPP-CH). Tuttavia, qualora l'imputato abbia, in modo illecito e colpevole, provocato l'apertura del procedimento o ne abbia ostacolato lo svolgimento, gli possono essere addossate, in tutto o in parte, le spese procedurali (art. 426 cpv. 2 CPP-CH).

## **Articolo 6**

La norma riprende l'articolo 14 LTG vigente. Il tenore attuale della disposizione fissa la tassa tra 50 franchi e il 15 per cento del valore litigioso. Reputiamo più chiaro indicare che il limite massimo ammonta a 300 franchi che comunque corrisponde al 15 per cento di 2'000 franchi. Secondo il tenore attuale della norma, in una causa di 200 franchi di valore, l'importo minimo di 50 franchi sarebbe superiore all'importo massimo di 30 franchi, pari al 15 per cento del valore di causa. È pacifico che il giudice di pace deve tendere ad evitare di applicare la tariffa massima di 300 franchi nelle controversie di valore modesto.

Nella procedura di conciliazione, non intendiamo introdurre una tariffa distinta per il caso in cui l'autorità di conciliazione sottoponga alle parti una proposta di giudizio. La proposta di giudizio, che non deve necessariamente essere motivata, rientra nella procedura di conciliazione. Qualora l'attore, promuovendo la procedura di conciliazione, domanda l'emanazione di una decisione sulla base dell'articolo 212 capoverso 1 CPC-CH, il giudice di pace applicherà la tariffa dell'articolo 6 poiché la procedura di conciliazione è, in un certo senso, assorbita dalla procedura decisionale.

## **Articolo 7**

La norma conferma in gran parte la tariffa della legge vigente. Le cause con un valore litigioso fino a 30'000 franchi sono state riunite in un'unica voce. Il limite di 30'000 franchi è stato introdotto perché tale importo funge da limite di applicazione della procedura semplificata. Infatti, la procedura ordinaria si applica nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso di oltre 30'000 franchi. Il diritto vigente non contempla casi con un valore litigioso fino a 30'000 franchi nei quali è applicabile la procedura ordinaria davanti al pretore; la procedura ordinaria è però applicabile anche nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in istanza unica davanti al Tribunale di appello: in tal caso, la tassa di giustizia è fissata sulla base dell'articolo 12. Nel progetto di articolo lasciamo tuttavia anche tale categoria per semplicità e per evitare eventuali lacune nel

caso di modificazioni future delle norme federali di procedura. Questo articolo funge inoltre da riferimento per la tariffa in diverse altre procedure (per esempio, quelle degli articoli 8-11).

Sono stati aumentati gli importi massimi nelle fasce a partire da 500'000 franchi senza però ritoccare i minimi. In tal modo è stata corretta un'incongruenza che si è insinuata in occasione della modificazione del 17 dicembre 2008. Infatti, secondo la norma attuale, nelle cause fino a 2'000'000 di franchi, la tassa di giustizia massima è fissata a 75'000 franchi, mentre in quelle con un valore litigioso di oltre 5'000'000 di franchi, essa ammonta al massimo all'uno per cento del valore litigioso. In altre parole, secondo il diritto vigente, la tassa massima nella fascia oltre i 5 ma inferiore ai 7,5 milioni di franchi è inferiore a quella della fascia tra i 2 e i 5 milioni di franchi.

Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle della procedura di divorzio è stato raddoppiato l'importo massimo, portandolo da 10'000 a 20'000 franchi. Rileviamo che, in occasione della modificazione del 17 dicembre 2008, la tassa di giustizia di queste pratiche era stata lasciata invariata. La procedura di divorzio è disciplinata negli articoli 274 CPC-CH e seguenti e comprende il divorzio su richiesta comune e quello su azione di un coniuge. Il CPC-CH rinvia a tale procedura anche per l'azione di nullità del matrimonio, per l'azione di separazione e per le procedure di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata. Il capoverso 2 è applicabile a tutte queste procedure.

Il capoverso 3 riprende quanto prescritto dall'attuale articolo 18 capoverso 2 LTG.

### **Articolo 8**

Nella procedura semplificata, la procedura è più snella e semplice rispetto alla procedura ordinaria, ragione per la quale proponiamo di fissare una tariffa dimezzata rispetto a quella stabilita nella procedura ordinaria. È vero che per la procedura accelerata degli articoli 389 e seguenti CPC-TI, che ricorda la procedura semplificata, si applica la tariffa piena delle cause ordinarie (art. 22 n. 4 LTG). Tuttavia, reputiamo corretto ridurre la tassa di giustizia della procedura semplificata per differenziare in modo appropriato gli oneri di questa procedura rispetto a quella ordinaria. Per le parti, questo risparmio sarà in parte ridotto a causa della tassa per la procedura di conciliazione.

### **Articolo 9**

Nella procedura sommaria proponiamo di fissare una tariffa pari alla metà di quella della procedura ordinaria.

L'articolo 16 capoverso 1 LEF delega al Consiglio federale la competenza di fissare la tariffa delle tasse. È pertanto sulla base di tale delega che il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Questa ordinanza, che dovrà essere adeguata al nuovo diritto processuale civile svizzero, stabilisce la tariffa delle procedure sommarie fondate sulla LEF mentre lascia ai cantoni la facoltà di fissare quella delle procedure ordinaria e accelerata (art. 50 OTLEF).

### **Articolo 10**

La norma riprende l'articolo 19 LTG vigente che era stato modificato in occasione della revisione del 17 dicembre 2008.

## **Articolo 11**

L'articolo è formulato quale disposizione sussidiaria per fissare la tassa di giustizia in procedimenti particolari e per colmare eventuali lacune nelle norme precedenti. È fissata sulla base di questo articolo, per esempio, la tassa di giustizia nelle decisioni sulle domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto viciniore, del giudice di pace, del segretario assessore e degli uffici di conciliazione ai sensi dell'articolo 37 capoversi 4 e 5 LOG nella versione proposta nel messaggio n. 6313.

## **Articolo 12**

La norma riprende l'articolo 23 LTG, secondo il quale, nelle procedure promosse direttamente davanti al Tribunale di appello quale istanza cantonale unica ai sensi dell'articolo 5 CPC-CH, la tariffa ordinaria è raddoppiata.

## **Articolo 13**

Questa disposizione fissa la tariffa delle decisioni del Tribunale di appello pronunciate su appello ai sensi degli articoli 308-318 CPC-CH, riprendendo sostanzialmente l'articolo 24 lettera a LTG. Rileviamo che l'appello può essere proposto anche contro decisioni adottate nella procedura semplificata (art. 308 cpv. 2 CPC-CH). Gli appelli contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC-CH) non sono tassati sulla base di questo articolo, bensì secondo la tariffa dell'articolo 16.

## **Articolo 14**

Questa norma fissa la tassa di giustizia delle decisioni del Tribunale di appello su reclamo. La procedura del reclamo è disciplinata negli articoli 319-327 CPC-CH. La tassa di giustizia stabilita in questo articolo si applica sia alle decisioni riguardanti impugnazioni di decisioni inappellabili sia a quelle riguardanti le decisioni ordinatorie processuali.

## **Articolo 15**

Il Tribunale di appello è competente anche a decidere i ricorsi contro le decisioni delle autorità amministrative attinenti al diritto civile. Si tratta delle questioni riguardanti, per esempio, il cambiamento di nome, i registri dello stato civile, il diritto delle fondazioni, l'adozione, le tutele e le curatele, la protezione del figlio, il registro fondiario e il registro di commercio. In tali procedure, il Tribunale di appello applica fundamentalmente la legge di procedura per le cause amministrative, la quale non fissa tuttavia una tariffa specifica per le camere civili del Tribunale di appello. Proponiamo pertanto di inserire nella nuova legge un articolo distinto per queste procedure.

## **Articolo 16**

In questo articolo è stabilita la tariffa per i provvedimenti cautelari. Rispetto alla tassa di giustizia attuale, fissata nell'articolo 24 lettera b LTG che rinvia all'articolo 19 LTG, aumentiamo l'importo minimo portandolo a 100 franchi. Ci pare opportuno fissare, per la decisione del Tribunale di appello, una tassa minima superiore rispetto a quella applicabile per una decisione analoga del pretore. L'articolo stabilisce anche la tariffa degli appelli contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari adottati dall'autorità di prima istanza.

## **Articolo 17**

La norma è formulata nello stesso modo dell'articolo 11 quale disposizione sussidiaria per fissare la tassa di giustizia in procedimenti particolari e per colmare eventuali lacune nelle disposizioni precedenti. Il Tribunale di appello farà capo a questa disposizione, per esempio, nei procedimenti concernenti i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell'articolo 390 CPC-CH e le domande di revisione dei lodi arbitrali ai sensi degli articoli 396 e seguenti CPC-CH. La procedura federale non stabilisce la possibilità di prelevare una tassa di giustizia nel caso di assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri. Il tribunale richiesto può però farsi rimborsare le spese (art. 196 cpv. 3 CPC-CH). Nel caso di assistenza giudiziaria internazionale, la possibilità di riscuotere una tassa è semmai disciplinata dagli accordi internazionali. Qualora questa facoltà sia ammessa, è applicabile l'articolo 17 della nuova legge.

## **Articolo 18**

La norma riprende il vigente articolo 13<sup>bis</sup> LTG, che consente di aumentare fino al doppio la tassa massima stabilita dalla tariffa nel caso in cui le parti abbiano pattuito il foro in Ticino sulla base dell'articolo 17 CPC-CH.

## **Articolo 19**

L'articolo fissa la tariffa per le decisioni sulle domande di revisione, stabilendo che la tassa corrisponde alla metà di quella della tariffa applicabile alla procedura originaria, che dipende dall'autorità competente e dal tipo di procedimento. La LTG vigente non contempla una norma specifica sulla revisione delle sentenze civili. Rileviamo però che, nell'articolo 22 numero 1 LTG, essa fissa la tassa di giustizia dei giudizi sulla restituzione in intero da un quinto alla metà della tassa della procedura originaria. La procedura di revisione è disciplinata negli articoli 328-333 CPC-CH ed è promossa davanti al giudice che ha deciso in ultima istanza.

## **Articolo 20**

La tariffa per le decisioni di interpretazione corrisponde a un quinto della tassa originaria. Le domande di interpretazione e rettifica, disciplinate nell'articolo 334 CPC-CH, sono dirette al giudice che ha pronunciato la sentenza o la decisione. È pacifico che se si tratta di una semplice correzione di un errore nel dispositivo, quale, per esempio un errore di calcolo, alle parti non va imposta la tassa di giustizia, poiché l'errore è imputabile all'autorità giudiziaria e non alle parti. In questi casi torna pertanto applicabile il principio dell'articolo 2 capoverso 2 del disegno di legge, ribadito in modo esplicito nel capoverso 2 di questa norma, secondo cui il giudice deroga dall'applicazione delle norme specifiche della tariffa qualora vi sia una sproporzione manifesta tra la natura e la complessità della causa e la tariffa. Nel diritto attuale, la tassa va da un quinto alla metà della tariffa originaria (art. 22 n. 1 LTG); occorre tuttavia rilevare che la norma vigente comprende il caso della restituzione in intero.

## **Articolo 21**

Questa norma riprende l'articolo 21 LTG vigente. Poiché il principio vale per tutte le autorità giudiziarie civili, l'articolo è stato collocato nel capitolo sulle norme comuni. Il giudice, nel fissare la tassa di giustizia di un procedimento stralciato prima

dell'emanazione della sentenza, tiene conto dello stato di avanzamento della pratica e degli atti procedurali compiuti. La tariffa di riferimento è quella degli articoli 6-20 e dipende dalla natura del procedimento, seppur il giudice non sia vincolato dai limiti fissati in tali articoli.

## **Articolo 22**

Nel capoverso 1 è ripresa la tariffa vigente per le decisioni delle autorità giudiziarie del merito. È stata aumentata la tariffa per le procedure davanti alla Pretura penale. È inoltre stata introdotta la nuova tariffa per la Corte di appello e di revisione penale che sostituisce la Corte di cassazione e di revisione penale. Poiché la Corte di appello e di revisione penale può anche ripetere l'intero processo che si è tenuto davanti alla prima istanza, ci sembra opportuno parificare l'importo massimo a quello per i processi davanti alla Corte criminale. La Corte di appello e di revisione penale non si limiterà a trattare gli attuali motivi di cassazione previsti nell'articolo 288 CPP-TI (errata applicazione del diritto; vizi essenziali di procedura; arbitrio nell'accertamento dei fatti). Il capoverso 1 si applica inoltre anche alle decisioni in materia di procedura indipendente di confisca (art. 376-378 CPP-CH).

Il capoverso 2 stabilisce la tariffa per i procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Con la nuova procedura penale federale la Corte di appello e di revisione penale tratterà quale seconda istanza l'appello contro le decisioni di primo grado riguardanti esclusivamente contravvenzioni ai sensi dell'articolo 398 capoverso 4 CPP-CH. Questa procedura, nonostante sia formalmente denominata "appello", si avvicina all'attuale ricorso per cassazione perché il potere di esame è limitato poiché si può far valere solo che la sentenza è giuridicamente viziata, l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o la decisione si fonda su una violazione del diritto. Pertanto, proponiamo di stabilire delle tasse di giustizia ridotte rispetto a quelle indicate nel capoverso 1 lettera d.

Nel capoverso 4 riprendiamo quanto già proposto nel messaggio n. 6303 del 25 novembre 2009, vale a dire la possibilità per il giudice di fissare nella sentenza sia una tassa di giustizia differenziata a dipendenza del fatto che la sentenza debba essere motivata per scritto o no. Per le motivazioni della proposta rimandiamo al messaggio citato. Ci limitiamo a rilevare che la dottrina ammette questa possibilità (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, art. 82 n. 4). Anche la nuova procedura civile federale ammette la possibilità di emanare decisioni senza motivazione scritta (art. 239 CPC-CH). Per il momento rinunciamo però a estendere il principio della doppia tassa all'ambito civile.

## **Articolo 23**

La tassa di giustizia per le decisioni del procuratore pubblico è raddoppiata. In particolare, ci sembra opportuno portare a 100 franchi l'importo minimo.

## **Articolo 24**

Il giudice dei provvedimenti coercitivi di principio non riscuote tasse. Manteniamo però, adeguando gli importi, la tassa per le decisioni sulla cauzione preventiva secondo gli articoli 372-373 CPP-CH, in relazione con l'articolo 66 del codice penale.

## **Articolo 25**

La tassa delle decisioni della Corte dei reclami penali è stata inserita in una norma specifica. Essa corrisponde a quella vigente (art. 39 cpv. 1 lett. f LTG). L'unica modificazione riguarda l'importo minimo che è stato portato a 100 franchi.

## **Articolo 26**

La norma corrisponde sostanzialmente all'articolo 40<sup>bis</sup> LTG. Il riferimento attuale al codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 deve essere sostituito con quello della nuova legge sull'esecuzione delle pene e delle misure proposta con il messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero.

## **Articolo 27**

La norma introduce una disposizione specifica per la domanda di revisione. Reputiamo appropriato fissare una tariffa corrispondente alla metà di quella della procedura originaria. L'articolo 410 CPC-CH stabilisce che la procedura di revisione può essere domandata, oltre che contro una sentenza o un decreto d'accusa, anche contro le decisioni giudiziarie successive (art. 363-365 CPC-CH) e contro le decisioni emanate nella procedura indipendente in materia di misure (372-378 CPC-CH). Pertanto, anche la domanda di revisione della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi sottostà alla tariffa dimezzata rispetto a quella fissata nell'articolo 24 del disegno di legge.

L'articolo 83 CPP-CH ammette la facoltà di presentare un'istanza di interpretazione nel caso in cui il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione. Nell'ambito penale proponiamo di non introdurre una norma specifica per i casi delle domande di interpretazione.

## **Articolo 28**

L'indennità versata al testimone, ora disciplinata negli articoli 34 e 44 LTG, ammonta dal 1° gennaio 1990, a 40 franchi per mezza giornata e a 80 franchi per la giornata intera.

Le persone chiamate a intervenire quali testimoni in un procedimento civile o penale sono obbligate a deporre (art. 160 cpv. 1 CPC-CH e art. 163 cpv. 2 CPP-CH), salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente. Il diritto federale prescrive che il testimone ha diritto a un'indennità (art. 160 cpv. 3 CPC-CH; art. 167 CPP-CH), che il codice di procedura penale svizzero definisce "*congrua*".

Siamo consapevoli che l'obbligo di testimoniare rientra nei doveri civici del cittadino. Tuttavia, reputiamo opportuno aumentare, anche se non in misura marcata, l'importo dell'indennità.

Le indennità dei testimoni nei procedimenti civili sono di principio poste a carico della parte soccombente e nei procedimenti penali sono assunte dallo Stato di regola solo nel caso di abbandono del procedimento o di assoluzione.

L'articolo 160 capoverso 3 CPC-CH include tra le persone che hanno diritto a un indennizzo anche i terzi che, nell'ambito dell'obbligo di cooperazione nell'assunzione delle prove, devono produrre i documenti ammessi dal giudice (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC-CH). Poiché per tale situazione è difficile fissare una tariffa che può dipendere da vari fattori (per esempio, dal tempo impiegato per la raccolta della documentazione o dal numero di fotocopie o stampa dei documenti), reputiamo più opportuno lasciare al giudice la facoltà di fissare l'indennità. Il capoverso 2 si applica anche al caso dell'articolo 160 capoverso 1

lettera c CPC-CH che obbliga i terzi a tollerare il sopralluogo o “*ispezione oculare*” secondo la terminologia della procedura civile federale.

Il capoverso 3 riprende l’articolo 47 LTG. Rinunciamo a fissare nella nuova legge l’importo del rimborso per le spese di trasferta, dei pasti e del pernottamento rinviando alle norme valide per i dipendenti dello Stato. Si tratta, in particolare, degli articoli 3-5 del regolamento del 5 febbraio 1997 concernente le indennità ai dipendenti dello Stato. D’altronde, l’articolo 47 LTG si ispira già alle norme applicabili ai dipendenti dello Stato. Facciamo inoltre notare che il sistema del rinvio permette di adeguare in modo automatico le indennità per i giudici di pace e i testimoni, evitando che questi percepiscano un rimborso inferiore a quello riconosciuto ai funzionari statali a causa di una dimenticanza o dei tempi necessari per una modificazione legislativa. L’opportunità di questo rinvio è dimostrato da un esempio recente, concernente l’aumento da 55 a 60 centesimi del rimborso delle spese di trasferta per chilometro percorso con il veicolo privato. L’articolo 4 lettera c del regolamento menzionato è stato modificato con effetto al 1° gennaio 2010 mentre l’articolo 47 LTG è immutato. Nella legge precisiamo che il rimborso delle spese è assegnato solo se vi sono spese rilevanti. Si vuole evitare di versare rimborsi spese esigui che comportano un aggravio burocratico con un’utilità minima per l’interessato.

### **Articolo 29**

La disposizione, che riprende gli attuali articoli 35 e 43 LTG, fissa l’indennità nel caso di intervento di membri dell’autorità comunale.

Essi intervengono, per esempio, sulla base dell’articolo 108a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (nella versione proposta nel messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009) che attribuisce loro la competenza di assistere alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli articoli 48 e 49 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Rispetto alle norme vigenti che menzionano solo il sindaco e i municipali, il nuovo articolo estende il campo di applicazione della disposizione anche ai funzionari comunali. In particolare nei comuni di grandi dimensioni è problematico far intervenire un membro del municipio, ragione per la quale è indispensabile completare l’articolo con il riferimento ai dipendenti del comune. D’altronde, le recenti revisioni della legge organica comunale hanno ampliato le possibilità di delegare ai funzionari comunali competenze di vario genere.

La legge del 1965 fissava l’indennità del municipale a 15 franchi per mezza giornata e a 30 franchi per la giornata intera. A partire dal 1° gennaio 1990, l’indennità è stata aumentata a 40 franchi per mezza giornata e a 80 franchi per la giornata intera. Proponiamo di aumentare l’indennità a 50 franchi, rispettivamente a 100 franchi, per uniformità con quanto stabilito nell’articolo 28.

### **Articolo 30**

La norma riprende gli articoli 33 e 45 LTG attuali. Le spese processuali comprendono le spese dell’assunzione delle prove, inclusi i costi della perizia, e le spese per il traduttore e l’interprete (art. 95 cpv. 2 lett. c e d CPC-CH; art. 422 cpv. 2 lett. b e c CPP-CH).

Il perito ha diritto a una remunerazione (art. 184 cpv. 3 CPC-CH; art. 190 CPP-CH), che è stabilita dal giudice.

### **Articolo 31**

La norma ribadisce il principio dell'articolo 10 della legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia (LPol), secondo il quale l'autorità giudiziaria che emana una sentenza sulla colpevolezza dell'accusato, lo condanna anche al pagamento delle spese di inchiesta sopportate dalla polizia. La polizia deve pertanto tenere la contabilità delle spese di intervento per ciascun procedimento. La tariffa delle prestazioni della polizia cantonale è stabilita nel decreto esecutivo del 17 dicembre 2002 concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale. Anche nei decreti d'accusa deve figurare la condanna al pagamento delle spese di inchiesta. I costi conseguenti al perseguimento dei reati non devono essere primariamente sopportati dalla comunità bensì dall'autore.

Siamo consapevoli che non sarà possibile applicare tale proposta con effetto immediato per tutti i casi seguiti dalla polizia. Tuttavia, il Consiglio di Stato si impegna a fare in modo che la polizia possa determinare in modo semplice e efficiente i suoi costi così che possa trasmettere il conteggio al procuratore pubblico e alle altre autorità giudiziarie penali per la fissazione delle spese nella pronuncia della sentenza nel caso di condanna dell'imputato.

### **Articolo 32**

Il Controllo cantonale delle finanze nel passato ha riscontrato delle differenze nella riscossione delle spese di giustizia tra le autorità giudiziarie. Per evitare il ripetersi di tale situazione, proponiamo di attribuire al Consiglio di Stato la competenza di emanare un tariffa per le spese. Si tratta, per esempio, di fissare gli importi dei costi delle fotocopie o di quelli postali o telefonici.

### **Articolo 33**

Di principio, con l'abrogazione di una legge, decadono le sue norme. Tuttavia, gli articoli 404-407 CPC-CH e gli articoli 448-456 CPP-CH disciplinano, nelle disposizioni transitorie, i casi in cui si applica la procedura cantonale previgente. Reputiamo opportuno che in tali casi la tassa di giustizia sia fissata secondo le norme della legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965. D'altronde, la nuova legge sulla tariffa giudiziaria tocca delle procedure che non esistono nel diritto processuale cantonale (per esempio, la procedura di conciliazione in ambito civile e l'appello in materia penale), rispettivamente non contempla procedure conosciute dalla procedura cantonale (per esempio, i ricorsi per cassazione in materia civile e penale).

### **Articolo 34**

Il 31 marzo 2010 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore per il 1° gennaio 2011 il codice di procedura civile e il codice di procedura penale svizzeri. La nuova legge entrerà in vigore contemporaneamente a questi due codici.

### **Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965**

La nuova legge sostituisce quella del 1965, la quale pertanto abrogata. La LTG sarà tuttavia ancora applicabile in alcune procedure, come indicato nel commento all'articolo 33. Le norme della LTG che non vengono riprese nella nuova legge e che si giustifica mantenere sono spostate nelle leggi speciali.

### **Articoli 131a e 131b LN**

Gli articoli 28 e 29 LTG sono integrati, quali nuovi articoli 131a e 131b, nella legge del 23 febbraio 1983 sul notariato (LN) per motivi di sistematica legislativa. Nell'articolo 131b lettera c viene inserita la tassa per l'autenticazione della firma del notaio, che ora figura nell'articolo 22 numero 11 LTG.

### **Articolo 29 LPTCA**

L'articolo 27 capoverso 1 LTG non è ripreso nella nuova legge poiché concerne il Tribunale cantonale delle assicurazioni e non un'autorità del diritto civile o penale ai sensi dell'articolo 1 della legge. Inoltre, ci sembra più appropriato spostare questa norma nella legge 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) per ragioni di unità di materia.

### **Articolo 77 LCAMal**

L'articolo 27 capoverso 2 LTG è spostato nella legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) per motivi di unità di materia.

## **III. BASI LEGALI**

Il 12 marzo 2000, la competenza di legiferare in materia di procedura civile e di procedura penale è stata attribuita alla Confederazione (articolo 122 capoverso 1 Cost. nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007 e articolo 123 capoverso 1 Cost. nella versione in vigore dal 1° aprile 2003), mentre "*l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia*" in materia civile e in materia penale competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 122 cpv. 2 e art. 123 cpv. 2 Cost.).

All'interno di questo quadro legale, l'articolo 96 CPC-CH prescrive che i cantoni stabiliscono "*le tariffe per le spese giudiziarie*", mentre l'articolo 424 capoverso 1 CPP-CH prescrive che la Confederazione (per le autorità giudiziarie penali della giurisdizione federale) e i cantoni disciplinano "*il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti*".

## **IV. PERSONALE**

In seguito alla proposta governativa formulata nel messaggio n. 5809 del 5 luglio 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002, è stato istituito un servizio incasso delle autorità penali. Al momento del licenziamento di quel messaggio, non era chiaro quale sarebbe stato l'impatto effettivo della riorganizzazione dell'incasso. Per tale ragione, era stato ipotizzato un organico di quattro unità, precisando tuttavia che in una prima fase ci si sarebbe limitati ad assumere due sole persone. Il servizio di incasso continua ad essere composto di due persone che riescono a far fronte al carico di lavoro mentre le rimanenti due unità a disposizione non sono mai state attivate. L'attribuzione della competenza di incassare le tasse e le spese delle altre autorità giudiziarie comporta un aumento del carico di lavoro rilevante. L'ufficio si occuperà infatti dell'incasso per le dieci preture (la pretura di Lugano è divisa in sei sezioni), per le varie camere della Sezione di diritto civile e della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello e del Tribunale di espropriazione. Sulla base

dell'esperienza dell'incasso per le autorità penali, stimiamo in due unità le necessità di potenziamento del personale del Servizio incasso. Tali unità, seppur non ancora attivate, sono già iscritte nell'organico dell'amministrazione cantonale. Per il potenziamento si farà pertanto capo alle due ulteriori unità già destinate al servizio incassi. Poiché è possibile che la centralizzazione dell'incasso avvenga a tappe, è ipotizzabile che al momento dell'estensione delle competenze del servizio incasso al settore civile, prevista nei primi mesi del 2011, si cominci con l'assunzione di un solo funzionario. Occorrerà inoltre verificare in quale misura il personale della varie autorità verrà sgravato del compito della gestione dell'incasso. Il costo annuale dell'ulteriore personale, comprensivo degli oneri sociali, ammonta a 191'800 franchi:

*Servizio incasso (SEPEM)*

2 esattori 23-25 (95'900 x 2)

191'900

## V. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

### 1. Relazione con le linee direttive

La revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria è stata preannunciata nel messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero (n. X, 14, a pag. 36) e nel messaggio n. 6313 del 22 dicembre 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero (n. VII, 6, alle pag. 24-25). Nel secondo aggiornamento del dicembre 2009 del rapporto del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011 è stato indicato che i nuovi codici procedurali civile e penale federali avrebbero comportato anche l'adeguamento di altre leggi cantonali.

### 2. Relazione con il piano finanziario

Il presente messaggio comporta costi ricorrenti di 191'800 franchi per il potenziamento del Servizio incasso in seguito all'estensione del campo di attività. L'adozione del disegno di legge allegato non comporta ulteriori oneri per lo Stato.

La tariffa per le sentenze e le decisioni delle autorità giudiziarie è stata riveduta il 17 dicembre 2008 nell'ambito della discussione del messaggio n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente i conti preventivi 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011. Il presente messaggio propone alcuni ulteriori adeguamenti, lasciando tuttavia immutate diverse voci tariffali, per le quali vi è già stato un aumento a partire dal 1° gennaio 2009.

Pur non potendo quantificare con sufficiente precisione i ricavi delle autorità giudiziarie secondo le disposizioni del disegno di legge, reputiamo che la nuova legge sulla tariffa giudiziaria comporterà un aumento delle entrate dello Stato.

#### a. Conciliazione davanti alle preture

	cause ordinarie		totale
	appellabili	inappellabili	
- totale annuale	977	758	1'735
- sottoposte a conciliazione	700	300	1'000

Stimiamo che, delle 977 cause ordinarie appellabili, circa 700 siano sottoposte al tentativo di conciliazione. Ricordiamo che, sulla base dell'articolo 199 capoverso 2 CPC-CH, l'attore può rinunciare al tentativo di conciliazione, per esempio, nel caso di domicilio o sede all'estero del convenuto o quando questo è di ignota dimora. Inoltre, le parti possono rinunciare alla procedura di conciliazione anche nel caso in cui il valore litigioso sia di almeno 100'000 franchi. Tra le procedure inappellabili, nelle controversie in materia di diritto della locazione la conciliazione non ha luogo davanti alla pretura, bensì davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione.

Ipotizziamo nelle preture in totale circa 1'000 procedure di conciliazione, suddivise nel modo seguente per valore di causa:

valore di causa	numero casi	media franchi per decisione	tassa secondo articolo 5	ipotesi ricavo
5'000-30'000	720	400	200-1'500	288'000
30'000-100'000	240	800	500-3'000	192'000
oltre 100'000	40	1'500	da 1'000-	60'000
<b>totale</b>				<b>540'000</b>

#### **b. Cause davanti alle preture**

Per le controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi, che saranno trattate nella procedura semplificata, proponiamo di applicare una tariffa dimezzata rispetto a quella della procedura ordinaria. Al momento, nella procedura accelerata, che per certi versi può essere paragonata alla nuova procedura semplificata, si applica la medesima tariffa della procedura ordinaria. Abbiamo deciso di proporre la riduzione della tariffa della procedura accelerata perché si tratta di una procedura più semplice di quella ordinaria e perché per queste controversie di valore modesto le parti si devono già assumere l'onere della procedura di conciliazione. Reputiamo inoltre che questa modificazione non abbia un impatto rilevante sulle entrate.

valore di causa	numero casi	tassa secondo LTG vigente	tassa secondo articoli 7 e 8	ipotesi ricavo
2'000-20'000	200	200-3'000	250-2'000	-20'000
20'000-50'000		1'000-5'000		
- di cui fino a 30'000	70		250-2'000	-28'000
<b>totale</b>				<b>-48'000</b>

Vi sono inoltre circa 20-30 casi con un valore di causa superiore a 500'000, per i quali proponiamo un aumento della tariffa massima. Ci aspettiamo che in circa un terzo di questi casi la tassa di giustizia aumenti di circa 5'000 franchi, mentre negli altri casi rimanga invariata. La maggiore entrata per queste cause è stimata in circa **40'000** franchi (corrispondenti a 8 cause x 5'000 franchi).

Per le procedure di rogatorie di altri cantoni, l'articolo 22 numero 10 LTG stabilisce una tassa da 10 a 100 franchi. Poiché il nuovo CPC-CH non prevede la riscossione di una tassa di giustizia nel caso di assistenza giudiziaria tra i cantoni, vi sarà una diminuzione di circa **15'000** franchi, considerato che le preture trattano circa 222 casi l'anno, compresi quelli dell'assistenza giudiziaria internazionale.

### ***c. Cause davanti alle camere civili del Tribunale di appello***

La nuova tariffa non dovrebbe comportare modificazioni importanti delle entrate. È però probabile che aumenteranno le impugnazioni davanti al Tribunale di appello in seguito all'introduzione della possibilità di interporre reclamo contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali secondo l'articolo 319 lettera b CPC-CH. Stimando in circa 100 i nuovi casi e applicando la tassa minima di 100 franchi, si avrebbero **10'000** franchi di ulteriori entrate.

### ***d. Pretura penale***

Stimiamo che l'aumento della tassa minima da 100 a 200 franchi per i processi davanti alla pretura penale possa portare per le decisioni su opposizione al decreto di accusa un incremento delle entrate di circa **10'000** franchi (aumento medio di 50 franchi per 200 casi, su un totale di circa 650 incarti) e per quelle in materia di diritto penale amministrativo di ulteriori **15'000** franchi (aumento medio di 50 franchi per 300 casi, su un totale di circa 350 incarti).

### ***e. Corte di appello e di revisione penale***

La Corte di appello e di revisione penale tratta all'incirca 80 incarti l'anno. La tassa di giustizia sarà fissata tra 500 e 20'000 franchi rispetto a quella tra 100 e 10'000 franchi per le decisioni della Corte di cassazione e di revisione penale. Ipotizzando un aumento medio di 500 franchi per ogni sentenza, si ricavano ulteriori entrate per l'importo di **40'000** franchi. La nuova corte assume inoltre la competenza di decidere gli appelli contro le sentenze della pretura penale in materia di diritto penale amministrativo. Al momento, su circa 350 incarti aperti dalla pretura penale, vengono presentati 5-10 ricorsi l'anno al Tribunale federale. Con la nuova procedura penale federale, queste decisioni sono impugnabili dapprima davanti alla Corte di appello e di revisione penale e solo in seguito può essere interposto il ricorso al Tribunale federale. Stimiamo che i ricorsi possano aumentare a circa 20 l'anno, che, con una tassa di giustizia media di 250 franchi, portano un incremento delle entrate di **5'000** franchi. Ricordiamo che il disegno di articolo 22 capoverso 3 fissa la tassa di giustizia tra 200 e 10'000 franchi.

### ***f. Corte dei reclami penali***

La Corte dei reclami penali assume la competenza di decidere in prima istanza i reclami contro gli atti e le omissioni del procuratore pubblico e della polizia. I reclami riguardanti l'agire del procuratore pubblico comportano un aumento delle entrate dello Stato a seguito dell'aumento della tariffa. Rileviamo che al momento, questi casi sono trattati in prima istanza dal giudice dell'istruzione e dell'arresto e in seconda istanza dalla Corte dei reclami penali. La Corte dei reclami penali deciderà quale unica istanza cantonale, ragione per la quale perderà le entrate di tali decisioni su impugnazione delle decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto. La Corte dei reclami penali deciderà inoltre i reclami sugli atti e le omissioni della polizia. La corte perderà però le decisioni in materia di indennità per ingiusta carcerazione e ingiusto procedimento. Reputiamo che nel complesso le nuove entrate e le voci di riduzione dei ricavi si compensino.

### ***g. Ministero pubblico***

Il Ministero pubblico applica una tassa da 50 a 5'000 franchi per l'emissione del decreto di accusa e di altre decisioni. Il disegno di articolo 23 propone di raddoppiare la tariffa, cosicché la tassa dovrà essere fissata tra 100 e 10'000 franchi. Nell'ipotesi che, tra i 5'000

decreti di accusa annuali, nella metà la tassa viene aumentata di 50 franchi, avremmo un aumento dei ricavi di **125'000** franchi.

#### ***h. Polizia***

Nell'ambito penale occorre addebitare in misura maggiore rispetto a ora alla persona condannata i costi di inchiesta. In questa fase non siamo in grado di fornire una stima attendibile della quota di costi che al momento non è addebitata alla persona condannata. Pur rilevando che in parecchi casi il condannato è insolvente, siamo dell'avviso che un miglioramento dell'efficienza della gestione dei conteggi delle prestazioni effettuate dalla polizia cantonale possa consentire un incremento consistente del recupero delle spese di inchiesta sopportate dalla polizia e quindi dalla comunità.

#### ***Riassunto***

Riassumiamo di seguito in una tabella le nostre stime sulle conseguenze dirette della modificazione della tariffa giudiziaria:

Pretura:	- procedura di conciliazione	540'000
	- procedura semplificata	-48'000
	- procedura ordinaria, casi > 500'000 fr.	40'000
	- rogatorie	-15'000
Tribunale di appello:	reclami in materia civile	10'000
Pretura penale:	- opposizione a decreto d'accusa	10'000
	- diritto penale amministrativo	15'000
Corte di appello e di revisione penale:	- appelli	40'000
	- diritto penale amministrativo	5'000
<u>Ministero pubblico</u>		<u>125'000</u>
<b>Totale</b>		<b>732'000</b>

Per le autorità che non figurano nella tabella ipotizziamo che non vi siano cambiamenti significativi delle entrate (per esempio, Tribunale penale cantonale) o che siano compensati dai passaggi di competenza tra autorità (per esempio, in materia di reclami penali).

I giudici di pace sono esclusi dalla tabella poiché le modificazioni della tariffa per la procedura da loro condotta è ininfluenza per le entrate dello Stato.

Il Consiglio di Stato rileva come davanti a diverse autorità spesso non si sfrutta molto il margine di apprezzamento concesso dai limiti piuttosto ampi della tariffa giudiziaria. Non reputiamo opportuno intervenire sui limiti inferiori, aumentandoli ulteriormente, per lasciare sufficiente margine nei casi minori; tuttavia, auspichiamo che il margine di apprezzamento venga sfruttato in misura maggiore dalle autorità giudiziarie.

Qualora la tassa di decisione delle decisioni giudiziarie venga aumentata in media di 100 franchi, lo Stato incasserebbe ben oltre un milione di franchi supplementare. Nella tabella che segue abbiamo ipotizzato i maggiori ricavi, applicando l'aumento solo all'ottanta per cento dei casi per tenere conto delle varie situazioni (stralci, condanna dello Stato al pagamento della tassa, procedure particolari o per cui si giustifica la tassa minima, eccetera); inoltre per le preture abbiamo escluso dal calcolo una serie di procedure gratuite, con una tassa ridotta o la cui tariffa è fissata dal diritto federale (procedure

semplici e rapide in materia di locazione e di contratto di lavoro; rogatorie; procedure in materia di esecuzione e fallimenti).

Qualora le autorità giudiziarie aumentino in media di 100 franchi la tassa di giustizia per ciascuna loro decisione, l'incasso supplementare per lo Stato sarebbe il seguente:

tribunale	numero incarti	80% di incarti	aumento tassa di giustizia fr.	ipotesi ricavo
Preture civili	8'600	6'900	100	690'000
Tribunale di appello (camere civili)	825	660	100	66'000
Pretura penale	1'050	840	100	84'000
Tribunale penale cantonale	175	140	100	14'000
Corte appello e revisione penale	75	60	100	6'000
Corte dei reclami penali	450	360	100	36'000
Ministero pubblico (decr. d'accusa)	5'000	4'000	100	400'000
Tribunale di appello (sez. dir. amm.)	1'500	1'200	100	120'000
<u>Tribunale di espropriazione</u>	<u>200</u>	<u>160</u>	<u>100</u>	<u>16'000</u>
<b>Totale</b>				<b>1'432'000</b>

La riforma della giustizia comporta per lo Stato degli ulteriori importanti costi ricorrenti, stimati in 3'499'500 franchi, suddivisi nel modo seguente:

procedura penale federale	1'645'670	(messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009)
<u>procedura civile federale</u>	<u>1'853'830</u>	<u>(messaggio n. 6313 del 22 dicembre 2009)</u>
<b>Totale</b>	<b>3'499'500</b>	

Oltre i costi menzionati, occorre tenere presente che i nuovi codici procedurali comportano spese di investimento per l'importo di 1'374'300 franchi. Rileviamo che i ricavi dei tribunali (che non sono costituiti solo dalle tasse di giustizia ma sono influenzati in modo importante dalle confische) coprono circa il 30 per cento dei costi delle autorità giudiziarie e che la tassa di giustizia serve anche a coprire i costi generali di funzionamento della giustizia. Sulla base di tali considerazioni, reputiamo che vi sia il margine per un aumento pressoché generalizzato delle tasse di giustizia delle sentenze, senza necessariamente modificare tutte le voci della tariffa giudiziaria.

Nell'esame che il Governo compierà dopo i primi due anni di applicazione delle procedure civile e penale federali, includerà l'approfondimento sulle conseguenze della nuova tariffa giudiziaria, riservandosi di proporre la modificazione qualora se ne manifesti l'esigenza. Rileviamo che nel corso degli anni i tribunali sono stati molto potenziati, con un aumento rilevante dei costi per lo Stato, mentre la tariffa giudiziaria non ha seguito la medesima evoluzione. L'eventuale necessità di ulteriori potenziamenti deve pertanto poter essere finanziata dall'incremento delle entrate dei tribunali, poiché reputiamo che i nuovi costi non debbano sempre e solo essere posti a carico della comunità.

### 3. Ricavi e costi delle autorità giudiziarie

Per completezza di informazione, presentiamo una tabella sui ricavi e sui costi delle autorità giudiziarie e sulle entrate dovute alla riscossione delle tasse e delle spese giudiziarie negli anni 2007, 2008 e 2009. Ulteriori dati figurano nei conti consuntivi e nei conti preventivi dello Stato. I ricavi consistono essenzialmente nelle tasse di giustizia, nelle multe e pene pecuniarie e nelle confische. Le uscite sono costituite soprattutto dai costi

del personale, della logistica e del materiale, dall'assistenza giudiziaria, dalle perizie e dalle altre spese giudiziarie, dalle ripetibili, dai costi delle inchieste penali e da quelli dei collocamenti dei minorenni. Gli importi possono variare in modo rilevante da un anno all'altro poiché possono essere influenzati anche da situazioni particolari, quali confische di valori elevati. Non è possibile effettuare un confronto diretto tra i gradi di copertura delle varie autorità poiché i tipi di procedura e le disposizioni in materia di tasse di giustizia sono assai diversi tra loro. Inoltre, nelle uscite della pretura penale non figurano i costi del personale delle preture civili, poiché già inclusi in quelli delle preture civili, anche se i pretori dei distretti delle valli fanno parte della pretura penale.

<b>2007</b>	entrate	uscite	grado di copertura
Tribunale di appello	6'889'967.51	14'228'510.12	48.42%
Preture civili	4'695'539.43	14'096'751.15	33.31%
Ministero pubblico	3'575'225.43	13'259'466.96	26.96%
Pretura penale	336'077.20	963'114.39	34.89%
Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto	59'539.15	2'430'472.57	2.45%
Ufficio del giudice dell'applicazione della pena	390.00	364'200.19	0.11%
Magistratura dei minorenni	126'407.10	2'384'447.23	5.30%
Tribunale di espropriazione	173'515.50	710'520.51	24.42%
<b>Totale</b>	<b>15'856'661.32</b>	<b>48'437'483.12</b>	<b>32.74%</b>

<b>2008</b>	entrate	uscite	grado di copertura
Tribunale di appello	7'309'978.39	14'578'746.07	50.14%
Preture civili	4'348'970.92	14'102'323.40	30.84%
Ministero pubblico	5'135'034.62	13'660'546.85	37.59%
Pretura penale	323'593.75	912'379.35	35.47%
Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto	55'848.05	2'405'354.24	2.32%
Ufficio del giudice dell'applicazione della pena	250.00	415'694.75	0.06%
Magistratura dei minorenni	115'383.05	2'840'679.16	4.06%
Tribunale di espropriazione	97'995.75	720'914.83	13.59%
<b>Totale</b>	<b>17'387'054.53</b>	<b>49'636'638.65</b>	<b>35.03%</b>

<b>2009</b>	entrate	uscite	grado di copertura
Tribunale di appello	2'513'920.86	14'842'731.58	16.94%
Preture civili	4'671'590.90	14'742'248.99	31.69%
Ministero pubblico	4'903'384.11	14'659'973.94	33.45%
Pretura penale	406'056.65	1'007'642.20	40.30%
Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto	44'606.05	2'636'906.57	1.69%
Ufficio del giudice dell'applicazione della pena	101.00	421'648.63	0.02%
Magistratura dei minorenni	77'912.70	3'116'472.63	2.50%
Tribunale di espropriazione	80'907.75	727'674.12	11.12%
<b>Totale</b>	<b>12'698'480.02</b>	<b>52'155'298.66</b>	<b>24.35%</b>

## **VI. RIPERCUSSIONI SUGLI ENTI LOCALI**

Non vi sono ripercussioni dirette sui comuni e sugli altri enti locali.

## **VII. CONCLUSIONI**

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a approvare il disegno di legge sulla tariffa giudiziaria.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla tariffa giudiziaria (LTG)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6361 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **TITOLO I - Disposizioni generali**

	<b>Art. 1</b>
<b>Campo di applicazione</b>	<sup>1</sup> La presente legge stabilisce la tariffa delle spese processuali per l'amministrazione della giustizia civile e penale.  <sup>2</sup> Sono riservate le leggi speciali.
	<b>Art. 2</b>
<b>Tassa di giustizia</b>	<sup>1</sup> La tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa.  <sup>2</sup> Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della presente legge, l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa.
	<b>Art. 3</b>
<b>Competenza dell'incasso</b>	<sup>1</sup> Ogni autorità giudiziaria incassa da sé le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe, riservato il capoverso 2.  <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato può istituire un servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie.
	<b>Art. 4</b>
<b>Destinazione delle spese processuali</b>	<sup>1</sup> Le spese processuali spettano allo Stato.  <sup>2</sup> Le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest'ultimo.

## TITOLO II - Giustizia civile

### Capitolo primo - Procedura di conciliazione

#### Art. 5

<sup>1</sup>Nelle procedure di conciliazione, è fissata una tassa entro i limiti seguenti:

valore litigioso in franchi	tassa in franchi
fino a 2'000	50 - 150
2'000 - 5'000	100 - 300
5'000 - 30'000	200 - 1'500
30'000 - 100'000	500 - 3'000
100'000 - 1'000'000	1'000 - 5'000
oltre 1'000'000	3'000 - 0,5%

<sup>2</sup>Nel caso in cui il valore litigioso non sia determinabile, la tassa è fissata tra 50 e 5'000 franchi.

<sup>3</sup>L'autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione.

### Capitolo secondo - Giudice di pace

#### Art. 6

La tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è fissata tra 50 e 300 franchi.

### Capitolo terzo - Pretore

#### Art. 7

**Procedura ordinaria** <sup>1</sup>La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro i limiti seguenti:

valore litigioso in franchi	tassa di giustizia in franchi
fino a 30'000	500 - 4'000
30'000 - 50'000	1'500 - 5'000
50'000 - 100'000	2'000 - 8'000
100'000 - 200'000	3'000 - 12'000
200'000 - 500'000	5'000 - 20'000
500'000 - 1'000'000	10'000 - 40'000
1'000'000 - 2'000'000	15'000 - 60'000
2'000'000 - 5'000'000	20'000 - 80'000
5'000'000 - 10'000'000	40'000 - 100'000
oltre 10'000'000	60'000 a 1% del valore

<sup>2</sup>Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle della procedura di divorzio, la tassa di giustizia è fissata tra 250 e 20'000 franchi.

<sup>3</sup>È inoltre applicabile il capoverso 1 nelle cause della procedura di divorzio che hanno per oggetto anche rapporti patrimoniali, salvo i contributi di mantenimento.

#### **Art. 8**

##### **Procedura semplificata**

<sup>1</sup>La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è la metà di quella nella procedura ordinaria.

<sup>2</sup>Nelle controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa massima è di 1'000 franchi.

#### **Art. 9**

##### **Procedura sommaria**

<sup>1</sup>La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura sommaria è la metà di quella nella procedura ordinaria.

<sup>2</sup>Nelle cause con un valore litigioso non determinabile, la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

#### **Art. 10**

##### **Provvedimenti cautelari**

La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 50 e 20'000 franchi.

#### **Art. 11**

##### **Altre procedure**

Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

### **Capitolo quarto - Tribunale di appello**

#### **Art. 12**

##### **Istanza unica**

<sup>1</sup>La tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di quella delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria.

#### **Art. 13**

##### **Appello**

La tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è la metà di quella delle decisioni del pretore nella procedura originaria.

#### **Art. 14**

##### **Reclamo**

La tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale di appello è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

**Art. 15**  
**Ricorso** La tassa di giustizia delle decisioni su ricorso contro le decisioni di autorità amministrative è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

**Art. 16**  
**Provvedimenti cautelari** La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

**Art. 17**  
**Altre procedure** Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

### **Capitolo quinto - Norme comuni**

**Art. 18**  
**Foro prorogato** La tassa di giustizia delle cause promosse davanti a un foro prorogato può essere aumentata fino al doppio di quanto stabilito nella tariffa.

**Art. 19**  
**Revisione** La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

**Art. 20**  
**Interpretazione** <sup>1</sup>La tariffa delle decisioni di interpretazione è un quinto di quella nella procedura originaria.

<sup>2</sup>Il giudice può rinunciare a prelevare la tassa.

**Art. 21**  
**Fine del procedimento senza decisione del giudice** In caso di transazione, acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d'oggetto per altri motivi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti compiuti.

### **TITOLO III - Giustizia penale**

**Art. 22**  
**Processi** <sup>1</sup>Nei procedimenti penali, la tassa di giustizia è fissata entro i limiti seguenti:  
a. nei processi davanti alla pretura penale da 200 a 10'000 franchi;  
b. nei processi davanti alla Corte correzionale da 500 a 20'000 franchi;  
c. nei processi davanti alla Corte criminale da 1'000 a 100'000 franchi;  
d. nei processi davanti alla Corte di appello e di revisione penale da 500 a 100'000 franchi.

<sup>2</sup>Nei procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, la tassa è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

<sup>3</sup>Nei procedimenti davanti alla Corte di appello e di revisione penale ai sensi dell'articolo 398 capoverso 4 CPP, la tassa è fissata tra 200 e 10'000 franchi.

<sup>4</sup>Nel caso di processi davanti alle autorità giudiziarie penali, il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta; per tale caso, la tassa massima fissata in questo articolo è dimezzata.

#### **Art. 23**

**Ministero pubblico** Per il decreto d'accusa, il decreto di non luogo a procedere e il decreto di abbandono, la tassa è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

#### **Art. 24**

**Giudice dei provvedimenti coercitivi** Nel caso in cui sia disposto il versamento di una cauzione preventiva, la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 5'000 franchi.

#### **Art. 25**

**Corte dei reclami penali** La tassa di giustizia delle decisioni della Corte dei reclami penali è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

#### **Art. 26**

**Giudice dell'applicazione della pena** <sup>1</sup>Nelle decisioni del giudice dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 10 lettere a-c della legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, la tassa di giustizia è fissata tra 50 e 1'000 franchi.

<sup>2</sup>Nelle altre decisioni, il giudice dell'applicazione della pena può prelevare una tassa di giustizia fino a 1'000 franchi.

#### **Art. 27**

**Revisione** La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

### **TITOLO IV - Spese**

#### **Art. 28**

**Giudice di pace e testimone** <sup>1</sup>Al testimone è versata un'indennità di 50 franchi per mezza giornata e 100 franchi per giornata intera.

<sup>2</sup>Il giudice fissa un'indennità equa per la cooperazione dei terzi.

<sup>3</sup>Il giudice di pace e il testimone hanno diritto all'indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti; si applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.

**Art. 29**  
**Autorità comunale** Al sindaco, al membro del municipio e al funzionario comunale con delega del municipio che intervengono in virtù del loro ruolo, sulla base di un obbligo di procedura, è versata un'indennità conformemente all'articolo 28.

**Art. 30**  
**Perito, interprete e traduttore** <sup>1</sup>L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro.  
<sup>2</sup>Se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la nota d'onorario per scritto.

**Art. 31**  
**Prestazioni della polizia** L'autorità che pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato include nella sentenza la decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia.

**Art. 32**  
**Regolamento sulle spese** Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulle spese.

## **TITOLO V - Disposizioni finali**

**Art. 33**  
**Norma transitoria** Nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali si applica la tariffa previgente.

**Art. 34**  
**Entrata in vigore** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

## **ALLEGATO**

### **I.**

#### **Abrogazione**

La legge del 14 dicembre 1965 sulla tariffa giudiziaria è abrogata.

### **II.**

#### **Modificazione**

Le leggi cantonali qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Legge del 23 febbraio 1983 sul notariato**

##### **TITOLO VIa - Tasse delle decisioni**

###### **Art. 131a (nuovo)**

**Nota professionale  
e disciplina dei  
notai**

<sup>1</sup>Per ogni decisione del Consiglio di disciplina notarile e del Tribunale di appello in materia di reclamo circa gli onorari e le spese e di disciplina dei notai, la tassa va da fr. 100.- a fr. 5'000.-.

<sup>2</sup>Per lo stralcio dell'istanza o del reclamo in conseguenza di ritiro degli stessi o di transazione o di mancato pagamento dell'anticipazione, la tassa è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso.

###### **Art. 131b (nuovo)**

**Procedure speciali**

Sono dovute le seguenti tasse:

- a) per la decisione di ammissione alla pratica notarile, fr. 100.-;
- b) per l'ammissione agli esami di notaio, fr. 300.-;
- c) per l'autenticazione della firma del notaio ai sensi dell'art. 123, fr. 20.-.

#### **2. Legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni**

###### **Art. 29 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.

**3. Legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie**

**Art. 77 cpv. 3**

<sup>3</sup>L'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale sono regolate dal Consiglio di Stato; per le decisioni, oltre alle spese, è dovuta una tassa da 100 a 10'000 franchi.